

TUTELA DEI SOCI

Srl, bilancio annullabile se non noto

DI CINZIA DE STEFANIS

La deliberazione assembleare di approvazione del bilancio di una Srl va annullata, quando vi è l'omesso deposito del progetto di bilancio presso la sede sociale. La legge (artt. 2429 e 2478-bis, c.c.) impone il deposito del progetto di bilancio nei 15 giorni precedenti l'assemblea, per consentire ai soci di acquisire tutti i dati contabili e gli elementi conoscitivi necessari per esprimere un voto pienamente informato e consapevole. Questo è il principio espresso dal tribunale di Roma, con la sentenza del 24 gennaio 2017 n. 1233, in tema di invalidità delle delibere assembleari di una Srl per mancato deposito presso la sede sociale del bilancio.

Il fatto in sintesi. *Tizio-attore citava in giudizio la Srl-convenuta per richiedere l'annullamento della delibera assembleare per mancato deposito del progetto di bilancio presso la sede sociale per il periodo di tempo previsto dalla legge. Il tribunale di Roma accoglieva parzialmente la domanda proposta dall'attore nei confronti della Srl e annullava la deliberazione assembleare limitatamente all'approvazione del bilancio di esercizio 2013, a causa dell'omesso deposito del progetto di bilancio presso la sede sociale per il tempo previsto dalla legge. Condannando così la società al pagamento delle spese di lite e alla liquidazione monetaria nei confronti dell'attore. I giudici del tribunale romano sottolineano che durante i 15 giorni che precedono l'assemblea fissata per l'approvazione del bilancio, il progetto di bilancio, unitamente agli altri documenti indicati dall'art. 2429 c.c., deve essere continuativamente depositato presso la sede sociale. E che a tal fine non rileva il deposito presso la sede amministrativa o altra unità operativa diversa dalla sede risultante dallo statuto, né è sufficiente la possibilità di prenderne visione «previo appuntamento» presso altro luogo che non sia la sede sociale. Nel caso di approvazione del bilancio sociale la relativa deliberazione può essere impugnata per vizi di natura sostanziale o per vizi di natura procedurale; in caso di fondatezza dell'impugnazione del primo tipo la sanzione è sicuramente quella della nullità, mentre nell'altro caso la sanzione può essere (di regola) quella dell'annullamento o (eccezionalmente) quella della nullità.*